



REGOLAMENTO DI SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (*"WHISTLEBLOWING"*)

REV. 1.0 - FEBBRAIO 2024

1. INTRODUZIONE E SCOPO

SCOPO DELLA PRESENTE PROCEDURA È QUELLO DI DISCIPLINARE, AI FINI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 24/2023 - CHE HA RECEPITO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE LA DIRETTIVA EUROPEA 1937/2019 -, LE MODALITÀ DI RICEZIONE, VERIFICA E ACCERTAMENTO DELLA SEGNALAZIONE (TRASMESSA DAL PERSONALE AZIENDALE O DA SOGGETTI TERZI) DI COMPORTAMENTI, ATTI OD OMISSIONI CHE LEDONO L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITÀ DI CRISALIDE S.C.S., IN QUANTO COSTITUENTI VIOLAZIONI DI LEGGI NAZIONALI ED EUROPEE, NONCHÉ DI PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO CONTENUTI NEL CODICE ETICO DELLA SOCIETÀ.

IL D.LGS. N. 24/2023 DI "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 OTTOBRE 2019, RIGUARDANTE LA "PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE E RECANTE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI" HA INTRODOTTTO, INFATTI, SIGNIFICATIVE NOVITÀ E MODIFICHE IN MATERIA DI *WHISTLEBLOWING*, AMPLIANDO LA PORTATA DELLA PRECEDENTE NORMATIVA E PREVEDENDO UN OBBLIGO DI ADOZIONE - AL RICORRERE DI DETERMINATE CONDIZIONI - DI UN SISTEMA DI *WHISTLEBLOWING*; PREVEDENDO MISURE DI PROTEZIONE, OLTRE IN FAVORE DEI SEGNALANTI, ANCHE DEI C.D. "FACILITATORI" (COLORO CHE PRESTANO ASSISTENZA AL SEGNALANTE NEL PROCESSO DI SEGNALAZIONE), DEI COLLEGHI E DEI PARENTI (FINO AL 4 GRADO) DEL SEGNALANTE (ART. 3 D.LGS. N. 24/2023); PREVEDENDO LA NECESSITÀ DI DIVERSI CANALI DI SEGNALAZIONE "INTERNI" ED "ESTERNI" (ARTT. 4, 5, 6 E 7 D.LGS. N. 24/2023); STABILENDO SPECIFICHE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (ARTT. 4, 5, 6 E 7 D.LGS. N. 24/2023); INTRODUCENDO SANZIONI PECUNIARIE IRROGABILI DA ANAC (ART. 21 D.LGS. N. 24/2023).

FINALITÀ DELLA PRESENTE PROCEDURA È, DUNQUE, DI DISCIPLINARE IL CANALE INTERNO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE, INTEGRANDO, ANCHE AI FINI DISCIPLINARI, I CONTENUTI DEL CODICE ETICO DI CRISALIDE S.C.S. PER QUANTO CONCERNE LE MODALITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DI UNA SEGNALAZIONE ESTERNA, UNA DENUNCIA OVVERO UNA DIVULGAZIONE PUBBLICA, SI RIMANDA AGLI ALLEGATI AL PRESENTE REGOLAMENTO.

NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA SI È FATTO RIFERIMENTO CONSIDERAZIONE A QUANTO PREVISTO DALLE LINEE GUIDA (E DAGLI ULTERIORI ATTI DI INDIRIZZO) ADOTTATI DALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.AC.) APPROVATE IN DATA 12 LUGLIO 2023 IN MATERIA, NONCHÉ DELLA "GUIDA OPERATIVA PER GLI ENTI PRIVATI" EMANATA DA CONFINDUSTRIA NELL'OTTOBRE 2023.

2. DEFINIZIONI

AI FINI DI UNA PIENA COMPrensIONE DEGLI ADEMPIMENTI, DELLE MODALITÀ PROCEDURALI E DELLE GARANZIE PREVISTE NELLA PRESENTE PROCEDURA, SI INDICANO DI SEGUITO LE PRINCIPALI DEFINIZIONI MUTUATE DAL D.LGS. N. 24/2023:

1. **“VIOLAZIONE”**: COMPORTAMENTO, ATTIVO OD OMISSIVO CHE LEDE L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITÀ DI CRISALIDE S.C.S. E CHE RIENTRA IN QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 24/2023 E, COMUNQUE, DAL PRESENTE REGOLAMENTO.
2. **“INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI”**: INFORMAZIONI, COMPRESI I FONDATI SOSPETTI, RIGUARDANTI VIOLAZIONI COMMESSE O CHE, SULLA BASE DI ELEMENTI CONCRETI, POTREBBERO ESSERE COMMESSE NELL'ORGANIZZAZIONE CON CUI LA PERSONA SEGNALANTE O COLUI CHE SPORGE DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O CONTABILE INTRATTIENE UN RAPPORTO GIURIDICO, NONCHÉ GLI ELEMENTI RIGUARDANTI CONDOTTE VOLTE AD OCCULTARE TALI VIOLAZIONI.
3. **“SEGNALAZIONE”** O **“SEGNALARE”**: LA COMUNICAZIONE SCRITTA OD ORALE DI INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI.
4. **“SEGNALAZIONE INTERNA”**: LA COMUNICAZIONE, SCRITTA OD ORALE, DELLE INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI, PRESENTATA TRAMITE IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA PREVISTA DALLA PRESENTE PROCEDURA.
5. **“SEGNALAZIONE ESTERNA”**: COMUNICAZIONE, SCRITTA OD ORALE, DELLE INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI, PRESENTATA PER IL TRAMITE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DEL D.LGS. N. 24/2023 (VEDASI ALL. 1). LA SEGNALAZIONE ESTERNA PUÒ ESSERE EFFETTUATA NEI SEGUENTI CASI:
 - a. SE NON È PREVISTA, NELL'AMBITO DEL CONTESTO LAVORATIVO, L'ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA OVVERO QUESTO, ANCHE SE OBBLIGATORIO, NON È ATTIVO O, ANCHE SE ATTIVATO, NON È CONFORME ALLA NORMATIVA;
 - b. SE LA PERSONA SEGNALANTE HA GIÀ EFFETTUATO UNA SEGNALAZIONE INTERNA E LA STESSA NON HA AVUTO SEGUITO;
 - c. SE LA PERSONA SEGNALANTE HA FONDATI MOTIVI DI RITENERE CHE, SE EFFETTUASSE UNA SEGNALAZIONE INTERNA, ALLA STESSA NON SAREBBE DATO EFFICACE SEGUITO OVVERO CHE LA STESSA SEGNALAZIONE POSSA DETERMINARE IL RISCHIO DI RITORSIONE;

- d. SE LA PERSONA SEGNALANTE HA FONDATO MOTIVO DI RITENERE CHE LA VIOLAZIONE POSSA COSTITUIRE UN PERICOLO IMMINENTE O PALESE PER IL PUBBLICO INTERESSE.
6. “**DIVULGAZIONE PUBBLICA**”: RENDERE DI PUBBLICO DOMINIO INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI TRAMITE LA STAMPA O MEZZI ELETTRONICI O COMUNQUE TRAMITE MEZZI DI DIFFUSIONE IN GRADO DI RAGGIUNGERE UN NUMERO ELEVATO DI PERSONE (SI VEDA ALL. 2).
7. “**DENUNCIA**”: LA DENUNCIA EFFETTUATA PRESSO L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ES. DENUNCIA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA) O CONTABILE (PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI) AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE.
8. “**SEGNALAZIONE ANONIMA**”: LA SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI PERVENUTA ALLA SOCIETÀ REDATTA SENZA L'INDICAZIONE DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE.
9. “**PERSONA SEGNALANTE**”: LA PERSONA FISICA CHE EFFETTUA LA SEGNALAZIONE O LA DIVULGAZIONE PUBBLICA DI INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI ACQUISITE NELL'AMBITO DEL PROPRIO CONTESTO LAVORATIVO.
10. “**FACILITATORE**”: PERSONA FISICA CHE ASSISTE UNA PERSONA SEGNALANTE NEL PROCESSO DI SEGNALAZIONE, OPERANTE ALL'INTERNO DEL MEDESIMO CONTESTO LAVORATIVO E LA CUI ASSISTENZA DEVE ESSERE MANTENUTA RISERVATA.
11. “**CONTESTO LAVORATIVO**”: LE ATTIVITÀ LAVORATIVE O PROFESSIONALI, PRESENTI O PASSATE, NELL'AMBITO DI UN RAPPORTO GIURIDICO CON CRISALIDE S.C.S., ATTRAVERSO LE QUALI, INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA DI TALI ATTIVITÀ, UNA PERSONA ACQUISISCE INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI E NEL CUI AMBITO POTREBBE RISCHIARE DI SUBIRE RITORSIONI IN CASO DI SEGNALAZIONE O DI DIVULGAZIONE PUBBLICA O DI DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O CONTABILE.
12. “**PERSONA COINVOLTA**”: LA PERSONA FISICA O GIURIDICA MENZIONATA NELLA SEGNALAZIONE INTERNA O ESTERNA OVVERO NELLA DIVULGAZIONE PUBBLICA COME PERSONA ALLA QUALE LA VIOLAZIONE È ATTRIBUITA O COME PERSONA COMUNQUE IMPLICATA NELLA VIOLAZIONE SEGNALATA O DIVULGATA PUBBLICAMENTE.
13. “**RITORSIONE**”: QUALSIASI COMPORTAMENTO, ATTO OD OMISSIONE, ANCHE SOLO TENTATO O MINACCIATO, POSTO IN ESSERE IN RAGIONE DELLA SEGNALAZIONE, DELLA DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O CONTABILE O DELLA DIVULGAZIONE PUBBLICA E CHE PROVOCA O PUÒ PROVOCARE ALLA PERSONA SEGNALANTE O ALLA PERSONA CHE HA SPORTO LA DENUNCIA, IN VIA DIRETTA O INDIRETTA, UN DANNO INGIUSTO.
14. “**SEGUITO**”: L'AZIONE INTRAPRESA DAL SOGGETTO CUI È AFFIDATA LA GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE PER VALUTARE LA SUSSISTENZA DEI FATTI SEGNALATI, L'ESITO DELLE INDAGINI E LE EVENTUALI MISURE ADOTTATE.

15. **“RISCONTRO”**: COMUNICAZIONE ALLA PERSONA SEGNALANTE DI INFORMAZIONI RELATIVE AL SEGUITO CHE VIENE DATO O CHE SI INTENDE DARE ALLA SEGNALAZIONE.

3. NORME GENERALI

3.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. LA PRESENTE PROCEDURA INERISCE AD OGNI AMBITO DELL'ATTIVITÀ SOCIALE, RELATIVAMENTE ALLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE, NAZIONALI O DELL'UNIONE EUROPEA, CHE LEDONO L'**INTERESSE PUBBLICO** O L'**INTEGRITÀ DELLA SOCIETÀ**, DI CUI IL SEGNALANTE SIA VENUTO A CONOSCENZA IN UN **CONTESTO LAVORATIVO**, COME DEFINITE DAL PRESENTE REGOLAMENTO.
2. IL PRESENTE REGOLAMENTO NON SI APPLICA:
 - A. ALLE CONTESTAZIONI, RIVENDICAZIONI O RICHIESTE LEGATE AD **UN INTERESSE DI CARATTERE PERSONALE DEL SEGNALANTE** CHE ATTENGONO ESCLUSIVAMENTE AI PROPRI RAPPORTI INDIVIDUALI DI LAVORO, OVVERO INERENTI AI PROPRI RAPPORTI DI LAVORO CON LE FIGURE GERARCHICAMENTE SOVRAORDINATE;
 - B. ALLE **SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI LADDOVE GIÀ DISCIPLINATE** IN VIA OBBLIGATORIA DAGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA O NAZIONALI INDICATI NELLA PARTE II DELL'ALLEGATO AL DECRETO OVVERO DA QUELLI NAZIONALI CHE COSTITUISCONO ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA INDICATI NELLA PARTE II DELL'ALLEGATO ALLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937, SEPPUR NON INDICATI NELLA PARTE II DELL'ALLEGATO AL DECRETO;
 - C. ALLE **SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NAZIONALE**, NONCHÉ DI **APPALTI RELATIVI AD ASPETTI DI DIFESA O DI SICUREZZA NAZIONALE**, A MENO CHE TALI ASPETTI RIENTRINO NEL DIRITTO DERIVATO PERTINENTE DELL'UNIONE EUROPEA.

3.2 SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE LA SEGNALAZIONE

1. LE SEGNALAZIONI DISCIPLINATE DAL PRESENTE REGOLAMENTO POSSONO ESSERE EFFETTUATE DAI SEGUENTI SOGGETTI:

- A. SOGGETTI CHE RIVESTONO FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE O DI DIREZIONE DI CRISALIDE S.C.S., IVI COMPRESI COLORO CHE, ANCHE IN VIA DI FATTO E SENZA ALCUN INCARICO FORMALE, ESERCITANO LA GESTIONE E/O IL CONTROLLO DELLA SOCIETÀ (“**SOGGETTI APICALI**”);
- B. SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA DIREZIONE O ALLA VIGILANZA DI UNO DEI SOGGETTI APICALI (“**SOGGETTI SUBORDINATI**”);
- C. PERSONALE DISTACCATO PRESSO LA SOCIETÀ;
- D. LAVORATORI E COLLABORATORI DELLE IMPRESE FORNITRICI DI BENI O SERVIZI E/O CHE REALIZZANO OPERE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ;
- E. LAVORATORI AUTONOMI (IVI COMPRESI QUELLI INDICATI AL CAPO I DELLA LEGGE N. 81/2017), I TITOLARI DI UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE DI CUI ALL'ART. 409 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE ED ALL'ART. 2 DEL D.LGS. 81/2015, CHE SVOLGONO LA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA IN FAVORE DI CRISALIDE S.C.S.;
- F. LIBERI PROFESSIONISTI E CONSULENTI CHE PRESTANO LA PROPRIA ATTIVITÀ IN FAVORE DELLA SOCIETÀ;
- G. VOLONTARI, TIROCINANTI, RETRIBUITI E NON RETRIBUITI, CHE PRESTANO LA PROPRIA ATTIVITÀ IN FAVORE DELLA SOCIETÀ E, PIÙ IN GENERALE, CHIUNQUE INTRATTENGA UNA RELAZIONE DI INTERESSI CON LA SOCIETÀ;
- H. I SOCI, I MEMBRI DEGLI ORGANI SOCIALI.

2. LA TUTELA DEL SEGNALANTE TROVA APPLICAZIONE QUANDO I RAPPORTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE SONO IN CORSO (IVI COMPRESO IL PERIODO DI PROVA), ED ALTRESÌ QUANDO LE INFORMAZIONI OGGETTO DELLA SEGNALEZIONE SONO STATE ACQUISITE DURANTE IL PROCESSO DI SELEZIONE OD IN FASE PRECONTRATTUALE, NONCHÉ SUCCESSIVAMENTE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO GIURIDICO, QUALORA LE INFORMAZIONI SIANO STATE ACQUISITE IN COSTANZA DELLO STESSO.

3.3 OGGETTO DELLA SEGNALEZIONE

1. OGGETTO DELLA SEGNALEZIONE È COSTITUITO DALLA DESCRIZIONE DI COMPORTAMENTI, ATTI OD OMISSIONI CHE INTEGRINO LA VIOLAZIONE DI NORMATIVE NAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA, DI CUI IL SEGNALANTE O IL DENUNCIANTE SIA VENUTO A CONOSCENZA NEL CONTESTO LAVORATIVO DELL'ENTE CON CUI IL SEGNALANTE O DENUNCIANTE INTRATTIENE UNO DI RAPPORTI GIURIDICI QUALIFICATI PREVISTI DAL LEGISLATORE E DESCRITTI DALL'ART. 3.2 DEL PRESENTE REGOLAMENTO, ED IN PARTICOLARE:

A. VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI:

- i) ILLECITI PENALI, CIVILI, AMMINISTRATIVI O CONTABILI DIVERSI RISPETTO A QUELLI SPECIFICAMENTE INDIVIDUATI COME VIOLAZIONI DEL DIRITTO UE;

- ii) I REATI PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 231/2001;
- iii) LE VIOLAZIONI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PREVISTI NEL CITATO D.LGS. 231/2001, QUALORA ADOTTATO DALLA SOCIETÀ, ANCH'ESSE NON RICONDUCIBILI ALLE VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UE;

B. VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA EUROPEA:

- i) ILLECITI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DELL'UE INDICATA NELL'ALLEGATO 1 AL D.LGS. 24/2023 E DI TUTTE LE DISPOSIZIONI NAZIONALI CHE NE DANNO ATTUAZIONE (RIFERIMENTO DA INTENDERSI COME UN RICHIAMO "DINAMICO" IN QUANTO VANNO NATURALMENTE ADEGUATE AL VARIARE DELLA NORMATIVA STESSA), RELATIVAMENTE AI SEGUENTI SETTORI: CONTRATTI PUBBLICI; SERVIZI, PRODOTTI E MERCATI FINANZIARI E PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO; SICUREZZA E CONFORMITÀ DEI PRODOTTI; SICUREZZA DEI TRASPORTI; TUTELA DELL'AMBIENTE; RADIOPROTEZIONE E SICUREZZA NUCLEARE; SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI E SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI; SALUTE PUBBLICA; PROTEZIONE DEI CONSUMATORI; TUTELA DELLA VITA PRIVATA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI INFORMATIVI;
- ii) ATTI OD OMISSIONI CHE LEDONO GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 325 DEL TFUE LOTTA CONTRO LA FRODE E LE ATTIVITÀ ILLEGALI CHE LEDONO GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UE) COME INDIVIDUATI NEI REGOLAMENTI, DIRETTIVE, DECISIONI, RACCOMANDAZIONI E PARERI DELL'UE;
- iii) ATTI OD OMISSIONI RIGUARDANTI IL MERCATO INTERNO, CHE COMPROMETTONO LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI (ART. 26, PARAGRAFO 2, DEL TFUE). SONO RICOMPRESSE LE VIOLAZIONI DELLE NORME DELL'UE IN MATERIA DI CONCORRENZA E DI AIUTI DI STATO, DI IMPOSTA SULLE IMPRESE E I MECCANISMI IL CUI FINE È OTTENERE UN VANTAGGIO FISCALE CHE VANIFICA L'OGGETTO O LA FINALITÀ DELLA NORMATIVA APPLICABILE IN MATERIA DI IMPOSTA SULLE IMPRESE;
- iv) ATTI O COMPORTAMENTI CHE VANIFICANO L'OGGETTO O LA FINALITÀ DELLE DISPOSIZIONI DELL'UNIONE EUROPEA NEI SETTORI INDICATI AI PUNTI PRECEDENTI. IN TALE AMBITO VANNO RICONDOTTE, AD ESEMPIO, LE PRATICHE ABUSIVE QUALI DEFINITE DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE;

2. SONO IN OGNI CASO ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI *WHISTLEBLOWING* E DEL PRESENTE REGOLAMENTO, LE SEGNALAZIONI:

- i) LEGATE A UN INTERESSE PERSONALE DEL SEGNALANTE, CHE ATTENGONO AI PROPRI RAPPORTI INDIVIDUALI DI LAVORO, OVVERO INERENTI AI RAPPORTI DI LAVORO CON LE FIGURE GERARCHICAMENTE SOVRAORDINATE (ES. VERTENZE DI LAVORO, DISCRIMINAZIONI, CONFLITTI INTERPERSONALI TRA COLLEGHI, SEGNALAZIONI SU TRATTAMENTI DI DATI EFFETTUATI NEL CONTESTO DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO IN ASSENZA DI UNA LESIONE DELL'INTEGRITÀ DELL'ENTE PRIVATO);

- ii) IN MATERIA DI SICUREZZA E DIFESA NAZIONALE;
- iii) RELATIVE A VIOLAZIONI GIÀ REGOLAMENTATE IN VIA OBBLIGATORIA IN ALCUNI SETTORI SPECIALI, ALLE QUALI CONTINUA DUNQUE AD APPLICARSI LA DISCIPLINA DI SEGNALEAZIONE AD HOC (SERVIZI FINANZIARI, PREVENZIONE RICICLAGGIO, TERRORISMO, SICUREZZA NEI TRASPORTI, TUTELA DELL'AMBIENTE);
- iv) RELATIVE AD INFORMAZIONI CHE SONO GIÀ TOTALMENTE DI DOMINIO PUBBLICO, NONCHÉ LE INFORMAZIONI ACQUISITE SOLO SULLA BASE DI INDISCREZIONI O VOCIFERAZIONI SCARSAMENTE ATTENDIBILI (C.D. "VOCI DI CORRIDOIO");

3. RESTA FERMO QUANTO PREVISTO ALL'ART. 1, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO¹.

3.4 CONTENUTO DELLA SEGNALEAZIONE

1. LA SEGNALEAZIONE DEVE ESSERE SUFFICIENTEMENTE CIRCOSTANZIATA, AL FINE DI CONSENTIRE LA CORRETTA ANALISI DA PARTE DEI SOGGETTI COMPETENTI A RICEVERE E GESTIRE LE SEGNALEAZIONI. LA SEGNALEAZIONE DEVE DUNQUE CONTENERE IN FORMA CHIARA E PRECISA:

- LE CIRCOSTANZE DI TEMPO E DI LUOGO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO OGGETTO DELLA SEGNALEAZIONE;
- LA DESCRIZIONE DEL FATTO;
- LE GENERALITÀ O ALTRI ELEMENTI CHE CONSENTANO DI IDENTIFICARE IL SOGGETTO CUI ATTRIBUIRE I FATTI SEGNALEATI.

E' OPPORTUNO ALLEGARE EVENTUALI DOCUMENTI IN POSSESSO DEL DICHIARANTE CHE POSSANO FORNIRE ELEMENTI DI FONDATEZZA DEI FATTI OGGETTO DI SEGNALEAZIONE, NONCHÉ L'INDICAZIONE DI ALTRI SOGGETTI POTENZIALMENTE A CONOSCENZA DEI FATTI.

¹ ART. 1, COMMA 3, DEL DECRETO. "RESTA FERMA L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI O DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI: A) INFORMAZIONI CLASSIFICATE; B) SEGRETO PROFESSIONALE FORENSE E MEDICO; C) SEGRETEZZA DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI".

ART. 1, COMMA 4, DEL DECRETO. "RESTA ALTRESÌ FERMA L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI PROCEDURA PENALE, DI QUELLE IN MATERIA DI AUTONOMIA E INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA, DELLE DISPOSIZIONI SULLE FUNZIONI E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, COMPRESE LE RELATIVE PROCEDURE, PER TUTTO QUANTO ATTIENE ALLA POSIZIONE GIURIDICA DEGLI APPARTENENTI ALL'ORDINE GIUDIZIARIO, OLTRE CHE IN MATERIA DI DIFESA NAZIONALE E DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA DI CUI AL REGIO DECRETO, 18 GIUGNO 1931, N. 773, RECANTE IL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA. RESTA ALTRESÌ FERMA L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DEI LAVORATORI DI CONSULTARE I PROPRI RAPPRESENTANTI O I SINDACATI, DI PROTEZIONE CONTRO LE CONDOTTE O GLI ATTI ILLECITI POSTI IN ESSERE IN RAGIONE DI TALI CONSULTAZIONI, DI AUTONOMIA DELLE PARTI SOCIALI E DEL LORO DIRITTO DI STIPULARE ACCORDI COLLETTIVI, NONCHÉ DI REPRESSIONE DELLE CONDOTTE ANTISINDACALI DI CUI ALL'ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300.

2. SONO CONSIDERATE NON SUFFICIENTEMENTE CIRCOSTANZIATE, E, DUNQUE, DESTINATE AD ESSERE ARCHIVIADE PER MANCANZA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI LE SEGNALAZIONI CHE:

- NON CONTENGONO GLI ELEMENTI SOPRA ELENCATI;
- HANNO CONTENUTO GENERICO;
- SONO CORREDATE DA DOCUMENTAZIONE NON APPROPRIATA, INCONFERENTE O COMUNQUE TALE DA RENDERE INCOMPRESIBILE IL CONTENUTO STESSO DELLA SEGNALAZIONE;
- VEDONO PRODUZIONE DI SOLA DOCUMENTAZIONE IN ASSENZA DI SEGNALAZIONE;

3.5 SEGNALAZIONE ANONIMA

1. LE SEGNALAZIONI “ANONIME”, EFFETTUATE SENZA IDENTIFICAZIONE DEL SEGNALANTE, VENGONO PRESE IN CONSIDERAZIONE PURCHÉ ADEGUATAMENTE CIRCOSTANZIATE E DOTATE DEI REQUISITI DI CUI AL COMMA 1 DELL’ART. 3.4, OVE CIÒ SIANO IN GRADO DI FAR EMERGERE FATTI E SITUAZIONI RELAZIONANDOLI A CONTESTI DETERMINATI.

2. SONO CONSIDERATE ANONIME LE SEGNALAZIONI CHE:

- A. SONO TRASMESSE A MEZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA UTILIZZANDO LA MODALITÀ “SEGNALA IN MODO ANONIMO”. IN QUESTO CASO IL SEGNALANTE “ANONIMO” HA COMUNQUE LA FACOLTÀ DI INTERAGIRE CON IL SOGGETTO INCARICATO”.
- B. NON RECHINO ALCUNA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL WHISTLEBLOWER;
- C. RECHINO UNA SOTTOSCRIZIONE ILLEGGIBILE O CHE NON CONSENTA DI INDIVIDUARE IL WHISTLEBLOWER;
- D. PUR APPARENDO RIFERIBILI A UN SOGGETTO, NON CONSENTANO, COMUNQUE, DI INDIVIDUARLO CON CERTEZZA.

3.6 DESTINATARI E GESTORI DELLA SEGNALEZIONE

1. LA GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALEZIONE INTERNO DELLA CRISALIDE S.c.s. È AFFIDATO AD UN SOGGETTO INTERNO, ALL'UOPO SPECIFICAMENTE INCARICATO DALL'ORGANO GESTORIO, DOTATO DI REQUISITI DI AUTONOMIA E PROFESSIONALITÀ NECESSARI, IN POSSESSO DI RISORSE E CONOSCENZE CHE GARANTISCANO L'ADOZIONE DI MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE TALI DA ASSICURARE IL RISPETTO DELLA RISERVATEZZA, PROTEZIONE DEI DATI E SEGRETEZZA.
2. NEL CASO IN CUI LA SEGNALEZIONE VENGA INDIRIZZATA A SOGGETTO DIVERSO (AD ESEMPIO IL SUPERIORE DIRETTO, L'HR MANAGER ECC..) E IL SEGNALENTE ABBA DICHARATO ESPRESSAMENTE DI VOLER BENEFICIARE DELLE TUTELE IN MATERIA *WHISTLEBLOWING* O TALE VOLONTÀ SIA COMUNQUE DESUMIBILE DALLA SEGNALEZIONE, QUEST'ULTIMA È CONSIDERATA "SEGNALEZIONE *WHISTLEBLOWING*" E VA TRASMESSA, ENTRO 7 GIORNI DAL SUO RICEVIMENTO, SENZA TRATTENERNE COPIA, AL SOGGETTO INCARICATO, DANDO CONTESTUALE NOTIZIA DELLA TRASMISSIONE ALLA PERSONA SEGNALENTE E, IN OGNI CASO, MANTENENDO RIGOROSO RISERBO SULL'IDENTITÀ DEL MEDESIMO E DEGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NONCHÉ SUI CONTENUTI DELLA SEGNALEZIONE EVENTUALMENTE APPRESI.
3. NELL'IPOTESI IN CUI LA SEGNALEZIONE RIGUARDI IL SOGGETTO INCARICATO, IL SEGNALENTE DOVRÀ INDIRIZZARE LA STESSA AL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO, CON MODALITÀ CARTACEA O RICHIESTA DI COLLOQUIO ORALE, OVVERO RICORRERE AD ALTRE FORME DI SEGNALEZIONE, DENUNCIA O DIVULGAZIONE PUBBLICA PREVISTE DAL DECRETO.
4. AI SENSI DEL D. LGS 24/2023 LA SEGNALEZIONE OVVERO LA DENUNCIA POSSONO ESSERE, IN OGNI CASO, TRASMESSE - RICORRENDONE I PRESUPPOSTI IVI INDICATI - DAL SEGNALENTE ALL'A.N.AC., ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O ALLA CORTE DEI CONTI. IL DECRETO PREVEDE ALTRESÌ LA POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE UNA DIVULGAZIONE PUBBLICA, AL RICORRERE DELLE CONDIZIONI IVI DISCIPLINATE E RICHIAMATE ALL'ALLEGATO 1 AL PRESENTE REGOLAMENTO.

4. DISCIPLINA DEL CANALE INTERNO DI SEGNALEZIONE

4.1 MODALITÀ DI SEGNALEZIONE

LA SEGNALEZIONE PUÒ ESSERE EFFETTUATA MEDIANTE UNA DELLE SEGUENTI MODALITÀ, IN ALTERNATIVA TRA LORO:

- IN FORMA SCRITTA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA CRITTOGRAFATA QUIPO, ACCESSIBILE MEDIANTE IL LINK <https://app.qipo.it/whistleblowing/companies/EYJpDI6lLPQcXDTAU51MG9SdzVhRlh3V1Z3N3c9PSiSINZhBHVLJoICVBQdLL5NORFN3PzVMdSUJZYc3D1YVMYMG01TXZAbUF1bTJUSD1eUZmUW9XOTF1RFUzVWFtMVdLTDLpOGFWZSiSM1HYyI6lJLMm2JkMGU0NDQ4YJiYzQzOWY5ZTdLMDYyZjBlNWZlOTYxNmE4NGJkMDRmNDExODGwZmI0NTFkZW4YWViMTc1LCJ0YWciOiIiQ==>, PRESENTE ANCHE SULLA HOME PAGE DEL SITO WEB DELLA SOCIETÀ CRISALIDE S.c.s., GESTITA DAL SOGGETTO INCARICATO, UNICO SOGGETTO COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 3.6 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

PER ASSICURARE AL SEGNALENTE LA MASSIMA SICUREZZA E RISERVATEZZA SI CONSIGLIA DI NON ACCEDERE DIRETTAMENTE DAL LINK PRESENTE SUL SITO DELLA SOCIETÀ MA DI COPIARE IL MEDESIMO SU UNA NUOVA PAGINA WEB E POI ACCEDERE DIRETTAMENTE AL SITO WEB DELLA PIATTAFORMA E DI NON AVVEDERE DA *DEVICE* CHE SI TROVINO ALL'INTERNO DELLA RETE AZIENDALE.

IL SEGNALENTE DEVE SEGUIRE LE ISTRUZIONI CONTENUTE NELLA PIATTAFORMA PER COMPLETARE IL PROCEDIMENTO DI SEGNALAZIONE. UNA VOLTA COMPLETATA LA SEGNALAZIONE, IL SEGNALENTE RICEVERÀ UN LINK ED UN CODICE PIN PER MONITORARE L'ANDAMENTO DELLA SEGNALAZIONE.

- IN FORMA SCRITTA IN DOPPIA BUSTA CHIUSA PRIVA DI INDICAZIONE DEL MITTENTE, DA INVIARE PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETÀ IN BALANGERO (TO), STRADALE MATHI N. 7 CAP 10070, INDICANDO COME DESTINATARIO IL RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING, APPONENDO LA DICITURA "SEGNALAZIONE RISERVATA PER SOGGETTO INCARICATO DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING". LA LETTERA INOLTATA AL SOGGETTO INCARICATO DEVE INDICARE UN RECAPITO, ANCHE INFORMATICO, PER L'INVIO DELLE COMUNICAZIONI DI RISCONTRO E AGGIORNAMENTO PREVISTE. L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ, RICEVUTA LA MISSIVA, PROVVEDERÀ IMMEDIATAMENTE AD INOLTARLA AL SOGGETTO INCARICATO, SENZA PRENDERE COGNIZIONE DEL CONTENUTO.
- IN FORMA ORALE, MEDIANTE DICHIARAZIONE RILASCIATA AVANTI IL SOGGETTO INCARICATO. IN TALE IPOTESI IL SEGNALENTE DOVRÀ INVIARE, ALL'INDIRIZZO MAIL SEGNALAZIONIWB@COOPERATIVACRISALIDE.COM, LA RICHIESTA DI ESSERE SENTITO (LA RICHIESTA DEVE AVERE IN OGGETTO L'INDICAZIONE: "RICHIESTA DI AUDIZIONE IN BASE ALLA PROCEDURA WHISTLEBLOWING").

4.2 PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

1. IL PROCESSO DI SEGNALAZIONE INTERNA SI ARTICOLA NELLE SEGUENTI FASI:

- REGISTRAZIONE DELLA SEGNALAZIONE;
- FASE DI VALUTAZIONE PRELIMINARE (VERIFICA PRELIMINARE DELLE SEGNALAZIONI);
- FASE ISTRUTTORIA;
- FASE DECISORIA;
- ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.

4.2.1 REGISTRAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

1. RICEVUTA LA SEGNALAZIONE, IL SOGGETTO INCARICATO PROVVEDE, NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO, ALLA REGISTRAZIONE DELLA STESSA:

- i) IN CASO DI SEGNALAZIONE RICEVUTA MEDIANTE LA PIATTAFORMA INFORMATICA, GESTENDO LA MEDESIMA SULLA PIATTAFORMA STESSA, AGGIORNANDONE L'AVANZAMENTO E INTERLOQUENDO CON IL SEGNALANTE ATTRAVERSO GLI STRUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE.
- ii) IN CASO DI SEGNALAZIONE TRAMITE POSTA TRADIZIONALE OD IN CASO DI SEGNALAZIONE ORALE, PROVVEDE A REGISTRARE LA MEDESIMA SU UN **“REGISTRO INFORMATICO DELLE SEGNALAZIONI”**, ATTRIBUENDO ALLA STESSA UN CODICE ALFANUMERICO PROGRESSIVO DI IDENTIFICAZIONE CON INDICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA STESSA ANNOTANDO DATA E ORA DI RICEZIONE, GARANTENDO LA SEPARAZIONE DEI DATI IDENTIFICATIVI DEL SEGNALANTE DAL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE;

2. IN OGNI CASO IL GESTORE DELLA SEGNALAZIONE PROVVEDE A RILASCIARE AL SEGNALANTE L'AVVISO DI RICEVIMENTO DELLA SEGNALAZIONE ENTRO SETTE GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE STESSA, AL RECAPITO DA QUESTI INDICATO IN ESSA, CON L'INDICAZIONE DEL NUMERO DI REGISTRAZIONE ASSEGNATO ALLA SEGNALAZIONE E

DEI CODICI SOSTITUTIVI DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE, SOTTOLINEANDO L'ASSOLUTA SEGRETEZZA DEI DATI E IL DIVIETO DELLA LORO DIFFUSIONE, E LA COMUNICAZIONE CHIARA DELLA FACOLTÀ DEL SEGNALANTE, NONOSTANTE LA SEGNALAZIONE INTERNA EFFETTUATA, DI RIVOLGERSI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA E/O ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

3. IN CASO DI SEGNALAZIONI ANONIME, LA SEGNALAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA DEVONO ESSERE REGistrate E CONSERVATE A NORMA DEL PRESENTE REGOLAMENTO. LADDOVE IL SEGNALANTE ANONIMO VENGA SUCCESSIVAMENTE IDENTIFICATO E ABBIA SUBITO RITORSIONI, ALLO STESSO DEBBANO ESSERE GARANTITE LE TUTELE PREVISTE PER IL WHISTLEBLOWER.

4. IN OGNI CASO IL SOGGETTO INCARICATO ADOTTA OGNI MISURA NECESSARIA AD ASSICURARE LA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE, DEL SEGNALATO E DI TUTTE LE PERSONE COINVOLTE NELLA SEGNALAZIONE.

5. TUTTA LA DOCUMENTAZIONE OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA (SEGNALAZIONI, DOCUMENTI DI SUPPORTO, VERBALI REDATTI DAL SOGGETTO INCARICATO NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA, ESITI DI QUEST'ULTIMA) È CONSERVATA A CURA DEL SOGGETTO INCARICATO IN UN ARCHIVIO DEDICATO, ANCHE INFORMATICO, CUI PUÒ ACCEDERE UNICAMENTE IL MEDESIMO. LE CARTELLE INFORMATICHE CHE CONSERVANO LA DOCUMENTAZIONE SONO PROTETTE DA SPECIFICA PASSWORD VOLTA AD IMPEDIRE L'ACCESSO DI TERZI.

6. IL SOGGETTO SEGNALANTE HA LA POSSIBILITÀ DI CONOSCERE LO STATO DI AVANZAMENTO DELLA PRATICA INVIANDO RICHIESTA ALL'INDIRIZZO EMAIL DEDICATO ED UTILIZZANDO IL CODICE ALFANUMERICO RICEVUTO DAL SOGGETTO INCARICATO OPPURE TRAMITE AGGIORNAMENTO SULLA PIATTAFORMA.

4.2.2 FASE DI VALUTAZIONE PRELIMINARE

1. RICEVUTA E REGISTRATA LA SEGNALAZIONE SECONDO LE MODALITÀ DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, IL SOGGETTO INCARICATO PROVVEDE AD UNA PRIMA ANALISI DELLA STESSA AL FINE DI VERIFICARNE L'AMMISSIBILITÀ.

2. AI FINI DELL'AMMISSIBILITÀ, È NECESSARIO CHE, NELLA SEGNALAZIONE, RISULTINO CHIARE:

- LA RICONDUCIBILITÀ DELLA SEGNALAZIONE AI CASI DISCIPLINATI DAL PRESENTE REGOLAMENTO;
- LE CIRCOSTANZE DI TEMPO E DI LUOGO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE E, QUINDI, UNA DESCRIZIONE DEI FATTI OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE, CHE CONTENGA I DETTAGLI RELATIVI ALLE NOTIZIE CIRCOSTANZIALI E, OVE PRESENTI, ANCHE LE MODALITÀ ATTRAVERSO CUI IL SEGNALANTE È VENUTO A CONOSCENZA DEI FATTI;

- LE GENERALITÀ O ALTRI ELEMENTI CHE CONSENTANO DI IDENTIFICARE IL SOGGETTO CUI ATTRIBUIRE I FATTI SEGNALATI;

3. OVE NECESSARIO, AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITÀ, IL SOGGETTO INCARICATO PUÒ CHIEDERE AL SEGNALANTE E/O AD EVENTUALI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELLA SEGNALAZIONE GLI OCCORRENTI CHIARIMENTI E/O INTEGRAZIONI, ANCHE DOCUMENTALI, ADOTTANDO LE OPPORTUNE CAUTELE PER GARANTIRE LA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE.

4. LA SEGNALAZIONE PUÒ ESSERE RITENUTA INAMMISSIBILE PER:

- MANCANZA DEI DATI CHE COSTITUISCONO GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA SEGNALAZIONE, COME INDIVIDUATI DAL PRESENTE REGOLAMENTO;
- MANIFESTA INFONDATEZZA DEGLI ELEMENTI DI FATTO RICONDUCIBILI ALLE VIOLAZIONI TIPIZZATE DAL LEGISLATORE;
- MANIFESTA MANCANZA DI INTERESSE ALL'INTEGRITÀ DI CRISALIDE S.C.S. OVVERO DI INTERESSE PUBBLICO;
- MANIFESTA INCOMPETENZA DI CRISALIDE S.C.S. IN ORDINE QUESTIONI SEGNALATE;
- MANIFESTA ESTRANEITÀ DELLA SEGNALAZIONE RISPETTO ALL'AMBITO DI OPERATIVITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO;
- ESPOSIZIONE DI FATTI DI CONTENUTO GENERICO TALI DA NON CONSENTIRNE LA COMPrensIONE AGLI UFFICI O ALLA PERSONA PREPOSTI;
- PRODUZIONE DI SOLA DOCUMENTAZIONE SENZA LA SEGNALAZIONE VERA E PROPRIA DI VIOLAZIONI.

5. NEL CASO IN CUI LA SEGNALAZIONE RISULTI IMPROCEDIBILE O INAMMISSIBILE, LA PERSONA DEPUTATA ALLA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE PUÒ PROCEDERE ALL'ARCHIVIAZIONE, GARANTENDO COMUNQUE LA TRACCIABILITÀ DELLE MOTIVAZIONI A SUPPORTO E DANDONE COMUNICAZIONE AL SEGNALANTE.

6. OVE RISULTI CHE LA SEGNALAZIONE ARCHIVIATA IN SEDE DI VERIFICA PRELIMINARE SIA STATA REDATTA CON DOLO O COLPA GRAVE, IL SOGGETTO INCARICATO NE DÀ COMUNICAZIONE, CON INVIO DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE E INDICAZIONE DELLE IDENTITÀ DEI SOGGETTI COINVOLTI, AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE AFFINCHÉ POSSANO ESSERE ADOTTATI GLI EVENTUALI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE. E' FATTA IN OGNI CASO SALVA, IN TALE ULTIMA IPOTESI, L'EVENTUALE RESPONSABILITÀ CIVILE/PENALE DELLO STESSO LA FASE DI VALUTAZIONE PRELIMINARE DEVE CONCLUDERSI, DI NORMA, ENTRO **15 (QUINDICI) GIORNI** DECORRENTI DALLA RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE.

7. LA FASE DI VALUTAZIONE PRELIMINARE DEVE CONCLUDERSI, DI NORMA, ENTRO **15 (QUINDICI) GIORNI** DECORRENTI DALLA RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE.

4.2.3 FASE ISTRUTTORIA

1. IL SOGGETTO INCARICATO, A SEGUITO DELLA VERIFICA PRELIMINARE ED ENTRO IL TERMINE COMPLESSIVO DI 3 MESI A DECORRERE DALLA DATA DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO DELLA SEGNALEZIONE (O A DECORRERE DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI 7 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA MEDESIMA, QUALORA NON SIA STATO POSSIBILE INOLTARE L'AVVISO AL SEGNALENTI) SVOLGE L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA RITENUTA NECESSARIA, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI TEMPESTIVITÀ, INDIPENDENZA, EQUITÀ E RISERVATEZZA, NELL'ESERCIZIO DEI POTERI RICONOSCIUTIGLI DAL PRESENTE REGOLAMENTO, AL FINE DI FORNIRE RISCONTRO ALLA SEGNALEZIONE NEI TERMINI PREVISTI. A TITOLO ESEMPLIFICATIVO PUÒ ESSERE SVOLTA ATTIVITÀ DI VERIFICA:

- DIRETTAMENTE ACQUISENDO GLI ELEMENTI INFORMATIVI NECESSARI ALLE VALUTAZIONI ATTRAVERSO L'ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE/INFORMAZIONI RICEVUTE;
- ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO DI ALTRE STRUTTURE AZIENDALI O ANCHE DI SOGGETTI SPECIALIZZATI ESTERNI (ES. IT SPECIALIST) IN CONSIDERAZIONE DELLE SPECIFICHE COMPETENZE TECNICHE E PROFESSIONALI RICHIESTE;
- MEDIANTE AUDIZIONE DI EVENTUALI SOGGETTI INTERNI/ESTERNI,
- MEDIANTE AUDIZIONE DEL SEGNALETO, **SE QUESTI VI CONSENTE E SOLAMENTE OVE CIÒ NON POSSA PREGIUDICARE GLI ESITI DI EVENTUALI SUCCESSIVI ACCERTAMENTI, ANCHE IN SEDE GIUDIZIARIA.**

2. TUTTA L'ATTIVITÀ DEVE ESSERE DOCUMENTATA E LE EVENTUALI AUDIZIONI INTEGRALMENTE VERBALIZZATE, IVI COMPRESSE LE DOMANDE POSTE.

3. SE IL SEGNALETO NE FA RICHIESTA, IL SOGGETTO INCARICATO DEVE PROCEDERE ALLA SUA AUDIZIONE, ANCHE MEDIANTE ACQUISIZIONE DI MEMORIE E DOCUMENTI DAL MEDESIMO PROVENIENTI. LA SUDETTA ATTIVITÀ DEVE ESSERE ESPLETATA CON MODALITÀ TALI DA ASSICURARE LA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALENTI E DEL SEGNALETO E DELLE ALTRE PERSONE EVENTUALMENTE COINVOLTE E SENZA CHE IL SEGNALETO NE POSSA CONOSCERE L'IDENTITÀ.

4. NEL CASO IN CUI RISULTI NECESSARIO AVVALERSI DELL'ASSISTENZA TECNICA DI PROFESSIONISTI TERZI, NONCHÉ DEL SUPPORTO SPECIALISTICO DEL PERSONALE DI ALTRE FUNZIONI/DIREZIONI AZIENDALI È NECESSARIO - AL FINE DI GARANTIRE GLI OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RICHIESTI DALLA NORMATIVA - OSCURARE OGNI TIPOLOGIA DI DATO CHE POSSA CONSENTIRE L'IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA SEGNALENTI O DI OGNI ALTRA PERSONA COINVOLTA.

5. NEL CASO SIA NECESSARIO IL COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI INTERNI DIVERSI DAL GESTORE (ALTRE FUNZIONI AZIENDALI), ANCHE AD ESSI ANDRANNO ESTESI GLI OBBLIGHI DI

RISERVATEZZA ESPRESSAMENTE PREVISTI NELLA PROCEDURA “WHISTLEBLOWING” ED ESPRESSAMENTE SANZIONATI DAL SISTEMA DISCIPLINARE INTERNO. QUALORA TALI DATI SIANO NECESSARI ALL’INDAGINE CONDOTTA DA SOGGETTI ESTERNI (EVENTUALMENTE COINVOLTI DAL GESTORE), SARÀ NECESSARIO ESTENDERE I DOVERI DI RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITÀ PREVISTI DAL DECRETO IN CAPO AL GESTORE ANCHE A TALI SOGGETTI ESTERNI MEDIANTE SPECIFICHE CLAUSOLE CONTRATTUALI DA INSERIRE NEGLI ACCORDI STIPULATI.

6. IN NESSUN CASO SONO CONSENTITE VERIFICHE LESIVE DELLA DIGNITÀ E DELLA RISERVATEZZA DEL SOGGETTO E/O VERIFICHE ARBITRARIE, NON IMPARZIALI O INIQUE, TALI DA SCREDITARE IL MEDESIMO OVVERO DA COMPROMETTERNE IL DECORO DAVANTI AI COLLEGHI. TUTTE LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEVONO IN OGNI CASO RISPETTARE LE SPECIFICHE NORME DI SETTORE E LIMITI STABILITI DALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI A DISTANZA (ART. 4 DELLA L. 20 MAGGIO 1970, N. 300, CUI FA RINVIO L’ART. 114 DEL CODICE) E DI QUELLE CHE VIETANO AL DATORE DI LAVORO DI ACQUISIRE E COMUNQUE TRATTARE INFORMAZIONI E FATTI NON RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELL’ATTITUDINE PROFESSIONALE DEL LAVORATORE O COMUNQUE AFFERENTI ALLA SUA SFERA PRIVATA (ART. 8 DELLA L. 20 MAGGIO 1970, N. 300 E ART. 10 D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276, CUI FA RINVIO L’ART. 113 DEL CODICE).

4.2.4 FASE DECISORIA

1. ALL’ESITO DELL’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA:

- SE LA SEGNALAZIONE È RITENUTA INFONDATA, IL SOGGETTO INCARICATO PROCEDE ALL'ARCHIVIAZIONE, GARANTENDO COMUNQUE LA TRACCIABILITÀ DELLE MOTIVAZIONI A SUPPORTO E DANDONE COMUNICAZIONE AL SEGNALANTE (QUALE RISCONTRO ALLA SEGNALAZIONE) ED AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. OVE RISULTI CHE LA STESSA SIA STATA PRESENTATA DAL SEGNALANTE CON DOLO O COLPA GRAVE, IL SOGGETTO INCARICATO PROVVEDE A DARNE COMUNICAZIONE, CON INVIO DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE E INDICAZIONE DELLE IDENTITÀ DEI SOGGETTI COINVOLTI, AL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO AFFINCHÉ POSSANO ESSERE ADOTTATI GLI EVENTUALI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE. E’ FATTA IN OGNI CASO SALVA, IN TALE ULTIMA IPOTESI, LA RESPONSABILITÀ CIVILE /PENALE DEL SEGNALANTE MEDESIMO;
- SE LA SEGNALAZIONE SIA RITENUTA FONDATA - IN RELAZIONE AI PROFILI DI ILLECITÀ RISCONTRATI E AI CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE - IL SOGGETTO INCARICATO PROCEDE, PREVIA INFORMATIVA AL SEGNALANTE, A DARE COMUNICAZIONE DELLA SEGNALAZIONE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ED ALL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AFFINCHÉ POSSANO PROVVEDERE ALL’ATTIVAZIONE DEI PROCEDIMENTI PER L’ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL CASO (I.E. DENUNCIA ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, ETC.);

2. IN CASO DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE, IL SOGGETTO INCARICATO COMUNICA ESCLUSIVAMENTE I CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE, ESPUNGENDO TUTTI I RIFERIMENTI DAI QUALI SIA POSSIBILE RISALIRE, ANCHE INDIRETTAMENTE, ALL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE E DEGLI ALTRI SOGGETTI LA CUI IDENTITÀ VA TUTELATA.
3. LA TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE AI SOGGETTI COMPETENTI DEVE AVVENIRE **ENTRO 3 (TRE) MESI** DALLA DATA DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO O, IN MANCANZA DI TALE AVVISO, **ENTRO 3 (TRE) MESI** DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI **7 (SETTE) GIORNI** DALLA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE.
4. ENTRO LO STESSO TERMINE DI CUI AL IL SOGGETTO INCARICATO INVIA AL SEGNALANTE APPOSITA COMUNICAZIONE DI RISCONTRO. QUALORA NON SIA POSSIBILE ESAURIRE L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO ENTRO I TRE MESI, È COMUNQUE FORNITO AL SEGNALANTE UN RISCONTRO DI NATURA INTERLOCUTORIA SULL'AVANZAMENTO DELL'ISTRUTTORIA, ANCORA NON ULTIMATA.

4.2.5 ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. LE SEGNALAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE REDATTI IN CONFORMITÀ AL PRESENTE REGOLAMENTO DEBBONO ESSERE DEBITAMENTE ARCHIVIATI, ANCHE SU SUPPORTI INFORMATICI, PURCHÉ NE SIA GARANTITA LA GENUINITÀ E L'IMMODIFICABILITÀ, A CURA DEL RESPONSABILE DESIGNATO, UNITAMENTE AGLI EVENTUALI DOCUMENTI INERENTI LE OPERAZIONI SVOLTE E GLI ACCERTAMENTI ESPLETATI. I DOCUMENTI DEVONO ESSERE CONSERVATI PER ALMENO DIECI ANNI DALLA LORO PREDISPOSIZIONE.
2. QUALORA LA SEGNALAZIONE SIA STATA PRESENTATA IN MODALITÀ CARTACEA, LA STESSA SARÀ COSTUDITA INSIEME A TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO, AVENDO CURA DI SEPARARE I DATI IDENTIFICATIVI DEL SEGNALANTE DALLA RESTANTE DOCUMENTAZIONE.
3. GLI ORIGINALI DELLE SEGNALAZIONI SONO ARCHIVIATI E CONSERVATI IN APPOSITO AMBIENTE PROTETTO, ANCHE INFORMATICO, IN MODO DA CONSENTIRE LA RICOSTRUZIONE DELLE DIVERSE FASI DEL PROCESSO STESSO, LA RISERVATEZZA E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO.
4. LA DOCUMENTAZIONE IN ORIGINALE, CARTACEA E/O ELETTRONICA, DEVE ESSERE CONSERVATA PER DIECI ANNI.

5. SEGNALAZIONI ESTERNE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 24 DEL 2023 PREVEDE ALL'ART. 5 CHE LA SOCIETÀ METTA A DISPOSIZIONE INFORMAZIONI CHIARE E PRECISE ANCHE RELATIVAMENTE AL CANALE

ESTERNO DI SEGNALEZIONE ED ALLE PROCEDURE E SUI PRESUPPOSTI PER EFFETTUARE LE SEGNALEZIONI ESTERNE.

2. PER I PRESUPPOSTI E LE MODALITÀ PER EFFETTUARE SEGNALEZIONI ESTERNE - IN PARTICOLARE ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE -, DIVULGAZIONI PUBBLICHE E DENUNCE SI RINVIA ALL'**ALLEGATO 1** AL PRESENTE REGOLAMENTO.

6. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALENTE

1. LE SEGNALEZIONI RICEVUTE E REGISTRATE NON POSSONO ESSERE UTILIZZATE OLTRE QUANTO NECESSARIO PER DARE ADEGUATO SEGUITO ALLE STESSE.
2. L'IDENTITÀ DEL SEGNALENTE E QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE DA CUI POSSA EVINCERSI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, LA STESSA, NON POSSONO ESSERE RIVELATE, SENZA IL CONSENSO ESPRESSO DEL MEDESIMO, A PERSONE DIVERSE DA QUELLE COMPETENTI A RICEVERE O A DARE SEGUITO ALLE SEGNALEZIONI.
3. LA RISERVATEZZA VIENE GARANTITA ANCHE NEL CASO DI SEGNALEZIONI EFFETTUATE IN FORMA ORALE OVVERO, SU RICHIESTA DEL WHISTLEBLOWER, MEDIANTE UN INCONTRO DIRETTO CON CHI TRATTA LA SEGNALEZIONE.
4. L'IDENTITÀ DEL SEGNALENTE È PROTETTA DALL'ORGANO DESTINATARIO DELLA SEGNALEZIONE IN OGNI CONTESTO SUCCESSIVO ALLA SEGNALEZIONE, IVI COMPRESO L'EVENTUALE TRASFERIMENTO DELLE SEGNALEZIONI AD ALTRE AUTORITÀ COMPETENTI, IN LINEA CON QUANTO PREVISTO DAL D.LGS. 24/20237, SALVO I CASI IN CUI, IN SEGUITO A DISPOSIZIONI DI LEGGE SPECIALE, L'ANONIMATO NON POSSA ESSERE OPPOSTO (AD ES. IN CASO DI INDAGINI PENALI, TRIBUTARIE O AMMINISTRATIVE, ISPEZIONI, ECC). LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA VA, INFATTI, ASSICURATA ANCHE IN AMBITO GIURISDIZIONALE E DISCIPLINARE, ED IN PARTICOLARE:
 - NEL PROCEDIMENTO PENALE: L'IDENTITÀ DEL SEGNALENTE È COPERTA DAL SEGRETO NEI MODI E CON I LIMITI PREVISTI DALL'ARTICOLO 329 C.P.P. TALE DISPOSIZIONE PREVEDE L'OBLIGO DEL SEGRETO SUGLI ATTI COMPIUTI NELLE INDAGINI PRELIMINARI "FINO A QUANDO L'IMPUTATO NON NE POSSA AVERE CONOSCENZA E, COMUNQUE, NON OLTRE LA CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI" (IL CUI RELATIVO AVVISO È PREVISTO DALL'ART. 415-BIS C.P.P.);
 - NEL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE DEI CONTI: L'OBLIGO DEL SEGRETO ISTRUTTORIO È PREVISTO SINO ALLA CHIUSURA DELLA FASE ISTRUTTORIA. DOPO, L'IDENTITÀ DEL SEGNALENTE POTRÀ ESSERE DISVELATA DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA AL FINE DI ESSERE UTILIZZATA NEL PROCEDIMENTO STESSO;
 - NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, L'IDENTITÀ DEL SEGNALENTE NON PUÒ ESSERE RIVELATA, OVE LA CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO DISCIPLINARE SIA FONDATA SU ACCERTAMENTI DISTINTI E ULTERIORI RISPETTO ALLA SEGNALEZIONE, ANCHE SE CONSEGUENTI ALLA STESSA.

L'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE PUÒ ESSERE RIVELATA, SOLO PREVIA: (I) COMUNICAZIONE SCRITTA DELLE RAGIONI ALLA BASE DELLA RIVELAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SUA IDENTITÀ E (II) CONSENSO ESPRESSO DEL SEGNALANTE, NELLE DUE SOLE SEGUENTI IPOTESI:

- NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE LADDOVE IL DISVELAMENTO DELL'IDENTITÀ DEL WHISTLEBLOWER SIA INDISPENSABILE PER LA DIFESA DEL SOGGETTO A CUI VIENE CONTESTATO L'ADDEBITO DISCIPLINARE.
- NEI PROCEDIMENTI INSTAURATI IN SEGUITO A SEGNALAZIONI LADDOVE TALE RIVELAZIONE SIA INDISPENSABILE ANCHE AI FINI DELLA DIFESA DELLA PERSONA COINVOLTA.

IN TALI CASI, SU ISTANZA DELL'INCOLPATO O DEL SOGGETTO COINVOLTO, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DEVE VALUTARE SE RICORRANO I PRESUPPOSTI IN ORDINE ALLA NECESSITÀ DI CONOSCERE L'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE AI FINI DEL DIRITTO DI DIFESA, DANDO ADEGUATA MOTIVAZIONE DELLA SUA DECISIONE SIA IN CASO DI ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA SIA IN CASO DI DINIEGO ENTRO 5 (CINQUE) GIORNI LAVORATIVI DALLA RICEZIONE DELL'ISTANZA DELLA PERSONA COINVOLTA. VIENE, DUNQUE, DATO PREVENTIVO AVVISO ALLA PERSONA SEGNALANTE MEDIANTE COMUNICAZIONE SCRITTA DELLE RAGIONI CHE RENDONO NECESSARIA LA RIVELAZIONE DEI DATI RISERVATI.

QUALORA IL SOGGETTO SEGNALANTE NEGHI IL PROPRIO CONSENSO, LA SEGNALAZIONE NON POTRÀ ESSERE UTILIZZATA NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CHE, QUINDI, NON POTRÀ ESSERE AVVIATO O PROSEGUITO IN ASSENZA DI ELEMENTI ULTERIORI SUI QUALI FONDARE LA CONTESTAZIONE. RESTA FERMA IN OGNI CASO, SUSSISTENDONE I PRESUPPOSTI, LA FACOLTÀ DELL'ENTE DI PROCEDERE CON LA DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

6. È FATTO DIVIETO ASSOLUTO AL SOGGETTO INCARICATO, IN ASSENZA DI PRESUPPOSTI DI LEGGE E DEL CONSENSO DEL SEGNALANTE, DI COMUNICARE L'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE MEDESIMO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE. LA VIOLAZIONE DI TALE DIVIETO COSTITUISCE GRAVE ILLECITO DISCIPLINARE.
7. LA SEGNALAZIONE È SOTTRATTA ALL'ACCESSO PREVISTO DAGLI ARTT. 22 E SS. DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, NONCHÉ DAGLI ARTT. 5 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33. RESTA ALTRESÌ FERMO QUANTO PREVISTO ALL'ART. 2-UNDECIES, COMMA 1, LETT. F), DEL D.LGS. 196/2003.
8. RESTANO FERME LE DISPOSIZIONI DI LEGGE SPECIALE CHE IMPONGONO L'OBLIGO DI COMUNICARE A SPECIFICHE AUTORITÀ PROCEDENTI (ES., INDAGINI PENALI, TRIBUTARIE O AMMINISTRATIVE, ISPEZIONI, ETC.) L'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE, DELLA PERSONA COINVOLTA E DELLA PERSONA COMUNQUE MENZIONATA NELLA SEGNALAZIONE, COSÌ COME IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE O LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

7. MISURE DI PROTEZIONE

7.1 AMBITO SOGGETTIVO DEL DIVIETO DI RITORSIONE

1. LE MISURE DI TUTELA SI APPLICANO NEI CONFRONTI DEL SEGNALATORE, ED ALTRESÌ IN FAVORE DI:

- A. EVENTUALI FACILITATORI/TESTIMONI;
- B. PERSONE DEL MEDESIMO CONTESTO LAVORATIVO DEL SEGNALANTE O DELLA PERSONA CHE HA SPORTO DENUNCIA/QUERELA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O CHE EFFETTUA UNA DIVULGAZIONE PUBBLICA E CHE SONO LEGATE DA UNO STABILE LEGAME AFFETTIVO O DI PARENTELA ENTRO IL QUARTO GRADO;
- C. COLLEGHI DI LAVORO DEL SEGNALANTE O DELLA PERSONA CHE HA SPORTO DENUNCIA/QUERELA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O CHE HA EFFETTUATO UNA DIVULGAZIONE PUBBLICA E CHE LAVORANO NEL MEDESIMO CONTESTO LAVORATIVO E CHE HANNO CON IL SEGNALANTE UN RAPPORTO ABITUALE E CORRENTE;
- D. ENTI DI PROPRIETÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE O DELLA PERSONA CHE HA SPORTO UNA DENUNCIA/QUERELA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O CONTABILE O CHE HA EFFETTUATO UNA DIVULGAZIONE PUBBLICA O PER I QUALI LE STESSE PERSONE LAVORANO, NONCHÉ AGLI ENTI CHE OPERANO NEL MEDESIMO CONTESTO LAVORATIVO DELLE PREDETTE PERSONE.

2. LA TUTELA RICONOSCIUTA AL SEGNALATORE SI APPLICA ANCHE QUALORA LA SEGNALEZIONE, LA DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O CONTABILE O LA DIVULGAZIONE PUBBLICA DI INFORMAZIONI AVVENGA NEI SEGUENTI CASI:

- QUANDO IL RAPPORTO GIURIDICO NON È ANCORA INIZIATO, SE LE INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI SONO STATE ACQUISITE DURANTE IL PROCESSO DI SELEZIONE O IN ALTRE FASI PRECONTRATTUALI;
- DURANTE IL PERIODO DI PROVA;
- SUCCESSIVAMENTE ALLO SCIoglimento DEL RAPPORTO GIURIDICO SE LE INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI SONO STATE ACQUISITE NEL CORSO DEL RAPPORTO STESSO.

3. LA TUTELA È ASSICURATA, ALTRESÌ, QUALORA LA PERSONA SEGNALANTE SIA STATA SUCCESSIVAMENTE IDENTIFICATA O LA SUA IDENTITÀ SI SIA PALESATA SOLTANTO IN UN

SECONDO MOMENTO.

7.2 DIVIETO DI RITORSIONE

1. E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI COMPIERE ATTI DI RITORSIONE O ATTI DI NATURA DISCRIMINATORIA, DI QUALSIVOGLIA NATURA, DIRETTI O INDIRETTI IN DANNO DEL SEGNALANTE E CHE SIANO IN QUALSIVOGLIA MODO COLLEGATI ALLA SEGNALEAZIONE, ANCHE ESTERNA, DA QUESTI EFFETTUATA O ALL'EVENTUALE DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DIRETTAMENTE PRESENTATA O ALLA DIVULGAZIONE PUBBLICA. A NOMA DELL'ART 17 COMMA 4 DEL D. LGS 24/2023 COSTITUISCONO RITORSIONI (ELENCO NON ESAUSTIVO E NON TASSATIVO):

- A) IL LICENZIAMENTO, LA SOSPENSIONE O MISURE EQUIVALENTI;
- B) LA RETROCESSIONE DI GRADO O LA MANCATA PROMOZIONE;
- C) IL MUTAMENTO DI FUNZIONI, IL CAMBIAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO, LA RIDUZIONE DELLO STIPENDIO, LA MODIFICA DELL'ORARIO DI LAVORO;
- D) LA SOSPENSIONE DELLA FORMAZIONE O QUALSIASI RESTRIZIONE DELL'ACCESSO ALLA STESSA;
- E) LE NOTE DI MERITO NEGATIVE O LE REFERENZE NEGATIVE;
- F) L'ADOZIONE DI MISURE DISCIPLINARI O DI ALTRA SANZIONE, ANCHE PECUNIARIA;
- G) LA COERCIZIONE, L'INTIMIDAZIONE, LE MOLESTIE O L'OSTRACISMO;
- H) LA DISCRIMINAZIONE O COMUNQUE IL TRATTAMENTO SFAVOREVOLE;
- I) LA MANCATA CONVERSIONE DI UN CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE IN UN CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, LADDOVE IL LAVORATORE AVESSSE UNA LEGITTIMA ASPETTATIVA A DETTA CONVERSIONE;
- L) IL MANCATO RINNOVO O LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DI UN CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE;
- M) I DANNI, ANCHE ALLA REPUTAZIONE DELLA PERSONA, IN PARTICOLARE SUI SOCIAL MEDIA, O I PREGIUDIZI ECONOMICI O FINANZIARI, COMPRESSE LA PERDITA DI OPPORTUNITÀ ECONOMICHE E LA PERDITA DI REDDITI;

- N) L'INSERIMENTO IN ELENCHI IMPROPRI SULLA BASE DI UN ACCORDO SETTORIALE O INDUSTRIALE FORMALE O INFORMALE, CHE PUÒ COMPORTARE L'IMPOSSIBILITÀ PER LA PERSONA DI TROVARE UN'OCCUPAZIONE NEL SETTORE O NELL'INDUSTRIA IN FUTURO;
- O) LA CONCLUSIONE ANTICIPATA O L'ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI BENI O SERVIZI;
- P) L'ANNULLAMENTO DI UNA LICENZA O DI UN PERMESSO;
- Q) LA RICHIESTA DI SOTTOPOSIZIONE AD ACCERTAMENTI PSICHIATRICI O MEDICI.

2. E' FATTO DIVIETO DI PRENDERE PROVVEDIMENTI DI QUALSIVOGLIA NATURA NEI CONFRONTI DEL SEGNALATO E DELLE ALTRE PERSONE INDICATE, IN ASSENZA DELLA PRESCRITTA ISTRUTTORIA DELL'OdV E DELL'ULTERIORE PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DISCIPLINARE EFFETTUATA DALLE FUNZIONI AZIENDALI COMPETENTI.

3. IL LICENZIAMENTO RITORATIVO O DISCRIMINATORIO DEL SOGGETTO SEGNALANTE E DEGLI ALTRI SOGGETTI SOPRA INDICATI È NULLO. SONO ALTRESÌ NULLI IL MUTAMENTO DI MANSIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2103 DEL CODICE CIVILE, NONCHÉ QUALSIASI ALTRA MISURA RITORATIVA O DISCRIMINATORIA ADOTTATA NEI CONFRONTI DEGLI STESSI.

4. E' ONERE DEL DATORE DI LAVORO/COMMITTENTE, IN CASO DI CONTROVERSIE LEGATE ALL'IRROGAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI, O A DEMANSIONAMENTI, LICENZIAMENTI, TRASFERIMENTI, ADOZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE/CONTRATTUALI AVENTI EFFETTI NEGATIVI, DIRETTI O INDIRETTI, SULLE CONDIZIONI DI LAVORO O SUL RAPPORTO CONTRATTUALE, SUCCESSIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALEZIONE, DIMOSTRARE CHE TALI MISURE SONO FONDATE SU RAGIONI ESTRANEE ALLA SEGNALEZIONE STESSA.

5. SE UNO DEI DESTINATARI DELLA PRESENTE PROCEDURA FORMULA UNA DOMANDA RISARCITORIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E DIMOSTRA DI AVER EFFETTUATO UNA SEGNALEZIONE, UNA DIVULGAZIONE PUBBLICA O UNA DENUNCIA/QUERELA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E DI AVER SUBITO UN DANNO, SI PRESUME, SALVO PROVA CONTRARIA, CHE IL DANNO SIA CONSEGUENZA DELLA SEGNALEZIONE O DIVULGAZIONE PUBBLICA O DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

7.3 CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA TUTELA DALLE RITORSIONI

1. IL REGIME DI PROTEZIONE CONTRO LE RITORSIONI TROVA APPLICAZIONE UNICAMENTE AL RICORRERE DI ALCUNE CONDIZIONI E REQUISITI:

- A. RAGIONEVOLEZZA: AL MOMENTO DELLA SEGNALEZIONE (O DELLA DENUNCIA/DIVULGAZIONE PUBBLICA) IL WHISTLEBLOWER AVEVA FONDATO MOTIVO DI RITENERE CHE LE INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI SEGNALETE FOSSERO VERE E PERTINENTI IN QUANTO RIENTRANTI TRA GLI ILLECITI¹⁰ INDIVIDUATI DAL

LEGISLATORE;

B. WHISTLEBLOWING: LA SEGNALEZIONE È STATA EFFETTUATA SULLA BASE DI QUANTO DISPOSTO DAL LEGISLATORE AL CAPO II DEL D.LGS 24/2023 E RIPERCORSO NEL PRESENTE DOCUMENTO; LA SEGNALEZIONE O LA DIVULGAZIONE PUBBLICA DEVONO QUINDI ESSERE EFFETTUATE UTILIZZANDO I CANALI E SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE NEL PREDETTO DECRETO;

C. CONSEGUENZIALITÀ: VI È UN RAPPORTO DI CONSEGUENZIALITÀ TRA LA SEGNALEZIONE E LE MISURE RITORATIVE.

2. I MOTIVI CHE HANNO INDOTTO LA PERSONA A SEGNALARE SONO IRRILEVANTI AI FINI DELLA SUA PROTEZIONE.

3. SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 20, DEL D. LGS 24/2023 LE TUTELE PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO NON SONO GARANTITE NEI SEGUENTI CASI:

- QUALORA SIA ACCERTATA, ANCHE CON SENTENZA DI PRIMO GRADO, LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL SEGNALANTE PER I REATI DI DIFFAMAZIONE O DI CALUNNIA O NEL CASO IN CUI TALI REATI SIANO COMMESSI CON LA DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O CONTABILE;
- IN CASO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LO STESSO TITOLO PER DOLO O COLPA GRAVE.

4. IN CASO DI ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITÀ NEI CASI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, AL WHISTLEBLOWER O DENUNCIANTE È ANCHE IRROGATA UNA SANZIONE DISCIPLINARE.

5. LA TUTELA DALLE RITORSIONI, ANCORCHÉ TARDIVA, VA APPLICATA ANCHE IN CASO DI SENTENZA DI PRIMO GRADO NON CONFERMATA NEI SUCCESSIVI GRADI DI GIUDIZIO, NEI CASI DI ARCHIVIAZIONE, NONCHÉ NEI CASI DI ACCERTATA COLPA LIEVE.

6. RESTANO FERME LE ULTERIORI PREVISIONI DI CUI ALL'ART. 16 DEL DECRETO, PER I CASI DI SEGNALEZIONE ESTERNA, DENUNCIA E DIVULGAZIONE PUBBLICA.

7.4 COMUNICAZIONE DELLA RITORSIONE ALL'A.N.A.C.

1. IL SEGNALATORE, OD OGNI ALTRO SOGGETTO INCLUSO NELLA TUTELA, CHE RITIENE DI ESSERE SOTTOPOSTO A COMPORTAMENTI RITORATIVI PER IL FATTO DI AVER EFFETTUATO UNA SEGNALEZIONE DI ILLECITO, DEVE DARNE NOTIZIA CIRCOSTANZIATA ESCLUSIVAMENTE AD ANAC.

2. LE COMUNICAZIONI DI RITORSIONI DEVONO ESSERE TRASMESSE AD ANAC ATTRAVERSO IL MODULO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA DISPONIBILE NEL SITO ISTITUZIONALE DELLA STESSA (AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE, SITO WEB: WWW.ANTICORRUZIONE.IT), CHE UTILIZZA STRUMENTI DI CRITTOGRAFIA E GARANTISCE LA RISERVATEZZA

DELL'IDENTITÀ DEL WHISTLEBLOWER E DEL CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE E DELL'ESPOSTO, NONCHÉ DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE.

3. NEL PROCEDIMENTO INNANZI AD A.N.A.C. L'INTENTO RITORSIVO SI PRESUME, ED È, PERTANTO, NECESSARIO CHE LE PROVE IN SENSO CONTRARIO EMERGANO NEL CONTRADDITTORIO CON L'AUTORITÀ. A TAL FINE È FONDAMENTALE CHE IL PRESUNTO RESPONSABILE FORNISCA TUTTI GLI ELEMENTI DA CUI DEDURRE L'ASSENZA DELLA NATURA RITORSIVA DELLA MISURA ADOTTATA NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE.

4. L'INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA NON OPERA NEI CASI IN CUI A LAMENTARE UNA RITORSIONE SIA UNO DEGLI ALTRI SOGGETTI NEI CONFRONTI INCLUSI NELLA TUTELA (FACILITATORI, COLLEGHI DI LAVORO, ECC).

5. GLI ATTI DISCRIMINATORI O RITORSIVI EVENTUALMENTE ADOTTATI DALLA SOCIETÀ SONO NULLI. IN PARTICOLARE, IL LICENZIAMENTO RITORSIVO O DISCRIMINATORIO DEL WHISTLEBLOWER È Nullo E SONO ALTRESÌ NULLI IL MUTAMENTO DI MANSIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2103 DEL CODICE CIVILE, NONCHÉ QUALSIASI ALTRA MISURA RITORSIVA O DISCRIMINATORIA ADOTTATA NEI CONFRONTI DEL WHISTLEBLOWER. INOLTRE, È PREVISTA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 10.000 A 50.000 EURO AL SOGGETTO CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO/ATTO RITORSIVO O A CUI È IMPUTABILE IL COMPORTAMENTO E/O L'OMISSIONE.

8. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

1. NON È PUNIBILE IL SEGNALANTE CHE RIVELI O DIFFONDA INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI COPERTE DALL'OBLIGO DI SEGRETO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 3, DEL DECRETO², O RELATIVE ALLA TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE O ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI OVVERO RIVELI O DIFFONDA INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI CHE OFFENDONO LA REPUTAZIONE DELLA PERSONA COINVOLTA O DENUNCIATA, QUANDO, AL MOMENTO DELLA RIVELAZIONE O DIFFUSIONE, VI FOSSERO FONDATI MOTIVI PER RITENERE CHE LA RIVELAZIONE O DIFFUSIONE DELLE STESSE INFORMAZIONI FOSSE NECESSARIA PER SVELARE LA VIOLAZIONE ED ALLORQUANDO LA SEGNALEZIONE SIA STATA EFFETTUATA NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL DECRETO PER BENEFICIARE DELLA TUTELA CONTRO LE RITORSIONI (FONDATI MOTIVI PER RITENERE VERITIERI I FATTI SEGNALATI, LA VIOLAZIONE SIA TRA QUELLE SEGNALABILI E SIANO RISPETTATE LE MODALITÀ E LE CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA SEGNALEZIONE).

2. QUANDO RICORRONO LE IPOTESI DI CUI AL COMMA 1, È ESCLUSA ALTRESÌ OGNI ULTERIORE RESPONSABILITÀ, ANCHE DI NATURA CIVILE O AMMINISTRATIVA.

² ART. 1, COMMA 3, DEL DECRETO. "RESTA FERMA L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI O DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI: A) INFORMAZIONI CLASSIFICATE; B) SEGRETO PROFESSIONALE FORENSE E MEDICO; C) SEGRETEZZA DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI"

3. IN OGNI CASO, LA RESPONSABILITÀ PENALE E OGNI ALTRA RESPONSABILITÀ, ANCHE DI NATURA CIVILE O AMMINISTRATIVA, NON È ESCLUSA PER I COMPORTAMENTI, GLI ATTI O LE OMISSIONI CHE NON COLLEGATI ALLA SEGNALEZIONE, CHE NON SONO STRETTAMENTE NECESSARI A RIVELARE LA VIOLAZIONE O CHE CONFIGURINO UN'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI O L'ACCESSO A DOCUMENTI IN MODO ILLECITO.
4. RESTANO FERME LE ULTERIORI PREVISIONI DI CUI ALL'ART. 20 DEL DECRETO, PER I CASI DI SEGNALEZIONE ESTERNA, DENUNCIA E DIVULGAZIONE PUBBLICA.

9. RINUNCE E TRANSAZIONI

1. LE RINUNCE E LE TRANSAZIONI, INTEGRALI O PARZIALI, CHE HANNO AD OGGETTO I DIRITTI E LE TUTELE PREVISTI DAL DECRETO NON SONO VALIDE, SALVO CHE SIANO EFFETTUATE NELLE FORME E NEI MODI DI CUI ALL'ART. 2113, QUARTO COMMA, DEL CODICE CIVILE.

10. DOVERI DI INFORMAZIONE

1. L SEGNALENTA PUÒ, IN QUALUNQUE MOMENTO, CHIEDERE INFORMAZIONI AL SOGGETTO INCARICATO IN MERITO ALLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE L'INVIO DI APPOSITA RICHIESTA.
2. IL SOGGETTO INCARICATO, OVE NON RICORRANO GRAVI RAGIONI IMPEDITIVE (ES., INDAGINI PENALI IN CORSO E CORRISPONDENTI OBBLIGHI DI SEGRETO), RISPONDE ALLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA ENTRO IL **TERMINE DI 5 (CINQUE) GIORNI LAVORATIVI** DECORRENTI DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA RICHIESTA MEDESIMA.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. OGNI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELLO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO È EFFETTUATO NEL PIENO RISPETTO DEL REGOLAMENTO UE 2016/67, DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL D.LGS. N. 51/2018 (E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI), NONCHÉ IN CONFORMITÀ ALLA DISCIPLINA ED ALLE PROCEDURE ADOTTATE DA CRISALIDE S.C.S. IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI.
2. I DATI PERSONALI CHE, MANIFESTAMENTE, NON SONO UTILI AL TRATTAMENTO DI UNA SPECIFICA SEGNALAZIONE, NON SONO RACCOLTI O, SE RACCOLTI ACCIDENTALMENTE, SONO IMMEDIATAMENTE CANCELLATI.
3. I DIRITTI RICONOSCIUTI IN AMBITO *PRIVACY* DAGLI ARTICOLI DA 15 A 22 (DIRITTO DI ACCESSO, DIRITTO DI RETTIFICA, DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE, DIRITTO DI LIMITAZIONE AL TRATTAMENTO, DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI, DIRITTO DI OPPOSIZIONE, E DIRITTO DI NON ESSERE SOTTOPOSTO A UNA DECISIONE BASATA UNICAMENTE SUL TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE, CHE PRODUCA EFFETTI GIURIDICI CHE LO RIGUARDANO O CHE INCIDA IN MODO ANALOGO SIGNIFICATIVAMENTE SULLA SUA PERSONA) DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (REGOLAMENTO *PRIVACY*), POSSONO ESSERE ESERCITATI NEI LIMITI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 2-UNDECIES DEL D.LGS. N. 196/2003. GLI STESSI, COMUNQUE, NON POSSONO ESSERE ESERCITATI QUALORA DAL LORO ESERCIZIO POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO EFFETTIVO E CONCRETO ALLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE.
4. I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI RELATIVI AL RICEVIMENTO E ALLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI SONO EFFETTUATI DA CRISALIDE S.C.S. PER IL TRAMITE DEL SOGGETTO INCARICATO, IN QUALITÀ DI TITOLARE DEL TRATTAMENTO, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI AGLI ARTT. 5 E 25 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 O AGLI ARTT. 3 E 16 DEL D.LGS. N. 51/2018, FORNENDO IDONEE INFORMAZIONI AL SEGNALANTE E ALLE PERSONE COINVOLTE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL MEDESIMO REGOLAMENTO (UE) 2016/679 O DELL'ART. 11 DEL CITATO D.LGS. N. 51/2018, NONCHÉ ADOTTANDO MISURE APPROPRIATE A TUTELA DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ DEGLI INTERESSATI.
5. CRISALIDE S.C.S. E DEFINISCE IL PROPRIO MODELLO DI RICEVIMENTO E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI, INDIVIDUANDO MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE IDONEE A GARANTIRE UN LIVELLO DI SICUREZZA ADEGUATO AGLI SPECIFICI RISCHI DERIVANTI DAI TRATTAMENTI EFFETTUATI, SULLA BASE DI UNA VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI, E DISCIPLINANDO IL RAPPORTO CON EVENTUALI FORNITORI ESTERNI CHE TRATTANO DATI PERSONALI PER SUO CONTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 O DELL'ART. 18 DEL D.LGS. N. 51/2018.
6. LE SEGNALAZIONI E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE SONO CONSERVATE PER IL TEMPO NECESSARIO AL TRATTAMENTO DELLA SEGNALAZIONE E COMUNQUE NON OLTRE CINQUE ANNI A DECORRERE DALLA DATA DELLA COMUNICAZIONE DELL'ESITO FINALE DELLA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE, NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI RISERVATEZZA DEL PRINCIPIO

DI CUI AGLI ARTT. 5, PAR. 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 E 3, COMMA 1, LETTERA E), DEL D.LGS. N. 51/2018.

12. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

1. CRISALIDE S.C.S.:

1. FORNISCE INDICAZIONI SUI CANALI DI SEGNALAZIONE, SULLE PROCEDURE E SUI PRESUPPOSTI PER EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI STESSE, RENDENDOLE FACILMENTE CONSULTABILI SUL SISTEMA GESTIONALE DELLA SOCIETÀ, NONCHÉ SUL PROPRIO SITO *WEB*;
2. ADEGUA I PROPRI STANDARD CONTRATTUALI NELL'OTTICA DI CONSENTIRE A TUTTI I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 1, ESTERNI ALLA SOCIETÀ, DI EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE, ASSICURANDO TUTTE LE FORME DI ACCESSO AL CANALE A TAL FINE IMPLEMENTATO.
2. LA SOCIETÀ GARANTISCE, ALTRESÌ, A TUTTO IL PROPRIO PERSONALE, ED IN GENERALE AI SOGGETTI DESTINATARI DEL PRESENTE REGOLAMENTO, LA PARTECIPAZIONE A SESSIONI FORMATIVE IN MATERIA DI “*WHISTLEBLOWING*” AL FINE DI EVIDENZIARE L'IMPORTANZA DELLO STRUMENTO, FAVORIRNE L'UTILIZZO E PREVENIRE PRATICHE DISTORTE.
3. LA SOCIETÀ INTRAPRENDE OGNI ULTERIORE INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE RICORRENDO A TUTTI GLI STRUMENTI CHE SARANNO RITENUTI IDONEI A DIVULGARE LA CONOSCENZA DELL'ISTITUTO (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO: EVENTI, ARTICOLI, STUDI, *NEWSLETTER* E PORTALE *INTERNET*, ETC.).

ALLEGATO 1

INDICAZIONI PER LA SEGNALAZIONE ESTERNA, LA DENUNCIA E LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 24/2023, «*Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività:*

(...)

e) mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito».

SEGNALAZIONE ESTERNA

SEGNALAZIONE ESTERNA: COMUNICAZIONE, SCRITTA OD ORALE, DELLE INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI, PRESENTATA TRAMITE IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA.

ART. 6 D.LGS. N. 24/2023: “CONDIZIONI PER L’EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE ESTERNA”:

1. LA PERSONA SEGNALANTE PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE ESTERNA SE, AL MOMENTO DELLA SUA PRESENTAZIONE, RICORRE UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

d) NON È PREVISTA, NELL'AMBITO DEL SUO CONTESTO LAVORATIVO, L'ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA OVVERO QUESTO, ANCHE SE

OBBLIGATORIO, NON È ATTIVO O, ANCHE SE ATTIVATO, NON È CONFORME ALLA NORMATIVA;

- e) LA PERSONA SEGNALANTE HA GIÀ EFFETTUATO UNA SEGNALAZIONE INTERNA E LA STESSA NON HA AVUTO SEGUITO;
- f) LA PERSONA SEGNALANTE HA FONDATI MOTIVI DI RITENERE CHE, SE EFFETTUASSE UNA SEGNALAZIONE INTERNA, ALLA STESSA NON SAREBBE DATO EFFICACE SEGUITO OVVERO CHE LA STESSA SEGNALAZIONE POSSA DETERMINARE IL RISCHIO DI RITORSIONE;
- g) LA PERSONA SEGNALANTE HA FONDATO MOTIVO DI RITENERE CHE LA VIOLAZIONE POSSA COSTITUIRE UN PERICOLO IMMINENTE O PALESE PER IL PUBBLICO INTERESSE.

ART. 7 D.LGS. 24/2023 “CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA”

1. L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) ATTIVA UN CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA CHE GARANTISCA, ANCHE TRAMITE IL RICORSO A STRUMENTI DI CRITTOGRAFIA, LA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE, DELLA PERSONA COINVOLTA E DELLA PERSONA MENZIONATA NELLA SEGNALAZIONE, NONCHÉ DEL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. LA STESSA RISERVATEZZA VIENE GARANTITA ANCHE QUANDO LA SEGNALAZIONE VIENE EFFETTUATA ATTRAVERSO CANALI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NEL PRIMO PERIODO O PERVIENE A PERSONALE DIVERSO DA QUELLO ADDETTO AL TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI, AL QUALE VIENE IN OGNI CASO TRASMESSA SENZA RITARDO.
2. LE SEGNALAZIONI ESTERNE SONO EFFETTUATE IN FORMA SCRITTA TRAMITE LA PIATTAFORMA INFORMATICA OPPURE IN FORMA ORALE ATTRAVERSO LINEE TELEFONICHE O SISTEMI DI MESSAGGISTICA VOCALE OVVERO, SU RICHIESTA DELLA PERSONA SEGNALANTE, MEDIANTE UN INCONTRO DIRETTO FISSATO ENTRO UN TERMINE RAGIONEVOLE.
3. LA SEGNALAZIONE ESTERNA PRESENTATA AD UN SOGGETTO DIVERSO DALL'ANAC È TRASMESSA A QUEST'ULTIMA, ENTRO SETTE GIORNI DALLA DATA DEL SUO RICEVIMENTO, DANDO CONTESTUALE NOTIZIA DELLA TRASMISSIONE ALLA PERSONA SEGNALANTE.

ART. 8 “ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ANAC”:

1. L'ANAC DESIGNA PERSONALE SPECIFICAMENTE FORMATO PER LA GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA E PROVVEDE A SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITÀ:
 - h) FORNIRE A QUALSIASI PERSONA INTERESSATA INFORMAZIONI SULL'USO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA E DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA, NONCHÉ SULLE MISURE DI PROTEZIONE DI CUI AL CAPO III;

- i) DARE AVVISO ALLA PERSONA SEGNALANTE DEL RICEVIMENTO DELLA SEGNALEZIONE ESTERNA ENTRO SETTE GIORNI DALLA DATA DEL SUO RICEVIMENTO, SALVO ESPLICITA RICHIESTA CONTRARIA DELLA PERSONA SEGNALANTE OVVERO SALVO IL CASO IN CUI L'ANAC RITENGA CHE L'AVVISO PREGIUDICHEREBBE LA PROTEZIONE DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE;
- j) MANTENERE LE INTERLOCUZIONI CON LA PERSONA SEGNALANTE E RICHIEDERE A QUEST'ULTIMA, SE NECESSARIO, INTEGRAZIONI;
- k) DARE DILIGENTE SEGUITO ALLE SEGNALEZIONI RICEVUTE;
- l) SVOLGERE L'ISTRUTTORIA NECESSARIA A DARE SEGUITO ALLA SEGNALEZIONE, ANCHE MEDIANTE AUDIZIONI E ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI;
- m) DARE RISCONTRO ALLA PERSONA SEGNALANTE ENTRO TRE MESI O, SE RICORRONO GIUSTIFICATE E MOTIVATE RAGIONI, SEI MESI DALLA DATA DI AVVISO DI RICEVIMENTO DELLA SEGNALEZIONE ESTERNA O, IN MANCANZA DI DETTO AVVISO, DALLA SCADENZA DEI SETTE GIORNI DAL RICEVIMENTO;
- n) COMUNICARE ALLA PERSONA SEGNALANTE L'ESITO FINALE, CHE PUÒ CONSISTERE ANCHE NELL'ARCHIVIAZIONE O NELLA TRASMISSIONE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI DI CUI AL COMMA 2 O IN UNA RACCOMANDAZIONE O IN UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA.

2. L'ANAC DISPONE, INOLTRE, L'INVIO DELLE SEGNALEZIONI AVENTI AD OGGETTO INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI CHE NON RIENTRANO NELLA PROPRIA COMPETENZA ALLA COMPETENTE AUTORITÀ AMMINISTRATIVA O GIUDIZIARIA, IVI COMPRESSE LE ISTITUZIONI, GLI ORGANI O GLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA, E DÀ CONTESTUALE AVVISO ALLA PERSONA SEGNALANTE DELL'AVVENUTO RINVIO. L'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA COMPETENTE SVOLGE L'ATTIVITÀ DI CUI AL COMMA 1, LETTERE C), D), E), F) E G) E GARANTISCE, ANCHE TRAMITE RICORSO A STRUMENTI DI CRITTOGRAFIA, LA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE, DELLA PERSONA COINVOLTA E DELLA PERSONA MENZIONATA NELLA SEGNALEZIONE, NONCHÉ DEL CONTENUTO DELLA SEGNALEZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE.

3. L'ANAC TRASMETTE ANNUALMENTE ALLA COMMISSIONE EUROPEA LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

- a) IL NUMERO DI SEGNALEZIONI ESTERNE RICEVUTE;
- b) IL NUMERO E I TIPI DI PROCEDIMENTI AVVIATI A SEGUITO DELLE SEGNALEZIONI ESTERNE RICEVUTE E RELATIVO ESITO;
- c) SE ACCERTATI, I DANNI FINANZIARI CONSEGUENZA DELLE VIOLAZIONI OGGETTO DI SEGNALEZIONE ESTERNA, NONCHÉ GLI IMPORTI RECUPERATI A SEGUITO DELL'ESITO DEI PROCEDIMENTI DI CUI ALLA LETTERA B).

4. IN CASO DI SIGNIFICATIVO AFFLUSSO DI SEGNALEZIONI ESTERNE, L'ANAC PUÒ TRATTARE IN VIA PRIORITARIA LE SEGNALEZIONI ESTERNE CHE HANNO AD OGGETTO

INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI RIGUARDANTI UNA GRAVE LESIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO OVVERO LA LESIONE DI PRINCIPI DI RANGO COSTITUZIONALE O DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA.

5. L'ANAC PUÒ NON DARE SEGUITO ALLE SEGNALAZIONI CHE RIPORTANO VIOLAZIONI DI LIEVE ENTITÀ E PROCEDERE ALLA LORO ARCHIVIAZIONE.

N.B. IL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DELL'ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE) È: WWW.ANTICORRUZIONE.IT .

DIVULGAZIONE PUBBLICA

DIVULGAZIONE PUBBLICA: RENDERE DI PUBBLICO DOMINIO INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI TRAMITE LA STAMPA O MEZZI ELETTRONICI O COMUNQUE TRAMITE MEZZI DI DIFFUSIONE IN GRADO DI RAGGIUNGERE UN NUMERO ELEVATO DI PERSONE.

ART 15 D.LGS. N. 24/2023 “**DIVULGAZIONI PUBBLICHE**”:

1. LA PERSONA SEGNALANTE CHE EFFETTUA UNA DIVULGAZIONE PUBBLICA BENEFICIA DELLA PROTEZIONE PREVISTA DAL PRESENTE DECRETO SE, AL MOMENTO DELLA DIVULGAZIONE PUBBLICA, RICORRE UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:
 - d) LA PERSONA SEGNALANTE HA PREVIAMENTE EFFETTUATO UNA SEGNALAZIONE INTERNA ED ESTERNA OVVERO HA EFFETTUATO DIRETTAMENTE UNA SEGNALAZIONE ESTERNA, ALLE CONDIZIONI E CON LE MODALITÀ PREVISTE DAGLI ARTICOLI 4 E 7 E NON È STATO DATO RISCONTRO NEI TERMINI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 5 E 8 IN MERITO ALLE MISURE PREVISTE O ADOTTATE PER DARE SEGUITO ALLE SEGNALAZIONI;
 - e) LA PERSONA SEGNALANTE HA FONDATO MOTIVO DI RITENERE CHE LA VIOLAZIONE POSSA COSTITUIRE UN PERICOLO IMMINENTE O PALESE PER IL PUBBLICO INTERESSE;
 - f) LA PERSONA SEGNALANTE HA FONDATO MOTIVO DI RITENERE CHE LA SEGNALAZIONE ESTERNA POSSA COMPORTARE IL RISCHIO DI RITORSIONI O POSSA NON AVERE EFFICACE SEGUITO IN RAGIONE DELLE SPECIFICHE CIRCOSTANZE DEL CASO CONCRETO, COME QUELLE IN CUI POSSANO ESSERE OCCULTATE O DISTRUTTE PROVE OPPURE IN CUI VI SIA FONDATO TIMORE CHE CHI HA RICEVUTO LA SEGNALAZIONE POSSA ESSERE COLLUSO CON L'AUTORE DELLA VIOLAZIONE O COINVOLTO NELLA VIOLAZIONE STESSA.

2. RESTANO FERME LE NORME SUL SEGRETO PROFESSIONALE DEGLI ESERCENTI LA PROFESSIONE GIORNALISTICA, CON RIFERIMENTO ALLA FONTE DELLA NOTIZIA.

DENUNCIA

IL DECRETO, IN CONFORMITÀ ALLA PRECEDENTE DISCIPLINA, RICONOSCE AI SOGGETTI TUTELATI ANCHE LA POSSIBILITÀ DI VALUTARE DI RIVOLGERSI ALLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI, GIUDIZIARIE E CONTABILI, PER INOLTARE **UNA DENUNCIA DI CONDOTTE ILLECITE** DI CUI QUESTI SIANO VENUTI A CONOSCENZA IN UN CONTESTO LAVORATIVO PUBBLICO O PRIVATO.

SI EVIDENZIA CHE QUALORA IL *WHISTLEBLOWER* RIVESTA LA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO, ANCHE LADDOVE LO STESSO ABBA EFFETTUATO UNA SEGNALAZIONE ATTRAVERSO I CANALI INTERNI O ESTERNI PREVISTI DAL DECRETO, CIÒ NON LO ESONERA DALL'OBBLIGO - IN VIRTÙ DI QUANTO PREVISTO DAL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 331 C.P.P. E DEGLI ARTT. 361 E 362 C.P. - DI DENUNCIARE ALLA COMPETENTE AUTORITÀ GIUDIZIARIA O CONTABILE I FATTI PENALMENTE RILEVANTI E LE IPOTESI DI DANNO ERARIALE.

SI RAMMENTA ALTRESÌ CHE L'AMBITO OGGETTIVO DI CUI AGLI ARTT. 361 E 362 C.P., DISPONENDO L'OBBLIGO DI DENUNCIARE SOLTANTO REATI (PROCEDIBILI D'UFFICIO), È PIÙ RISTRETTO DI QUELLO DELLE SEGNALAZIONI EFFETTUABILI DAL *WHISTLEBLOWER* CHE PUÒ SEGNALARE ANCHE ILLECITI DI ALTRA NATURA.

RESTA FERMO CHE, LADDOVE IL DIPENDENTE PUBBLICO DENUNCI UN REATO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 361 O 362 C.P. E POI VENGA DISCRIMINATO PER VIA DELLA SEGNALAZIONE, POTRÀ BENEFICIARE DELLE TUTELE PREVISTE DAL DECRETO PER LE RITORSIONI SUBITE. IL D. LGS 24/2023, IN CONFORMITÀ ALLA PRECEDENTE DISCIPLINA, RICONOSCE AI SEGNALANTI ANCHE LA POSSIBILITÀ DI VALUTARE DI RIVOLGERSI ALLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI, GIUDIZIARIE E CONTABILI, PER INOLTARE **UNA DENUNCIA DI CONDOTTE ILLECITE** DI CUI QUESTI SIANO VENUTI A CONOSCENZA IN UN CONTESTO LAVORATIVO PUBBLICO O PRIVATO.

QUALORA IL *WHISTLEBLOWER* RIVESTA LA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO, L'EFFETTUAZIONE DI UNA SEGNALAZIONE ATTRAVERSO I CANALI INTERNI O ESTERNI PREVISTI DAL DECRETO, NON FA VENIRE MENO DALL'OBBLIGO - PREVISTO DAL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 331 C.P.P. E DEGLI ARTT. 361 E 362 C.P. - DI DENUNCIARE ALLA COMPETENTE AUTORITÀ GIUDIZIARIA O CONTABILE I FATTI PENALMENTE RILEVANTI E LE IPOTESI DI DANNO ERARIALE. AL RIGUARDO, SI RAMMENTA CHE L'AMBITO OGGETTIVO DI CUI AGLI ARTT. 361 E 362 C.P., DISPONENDO L'OBBLIGO DI DENUNCIARE SOLTANTO REATI (PROCEDIBILI D'UFFICIO), È PIÙ RISTRETTO DI QUELLO DELLE SEGNALAZIONI EFFETTUABILI DAL *WHISTLEBLOWER* CHE PUÒ SEGNALARE ANCHE ILLECITI DI ALTRA NATURA.

LADDOVE IL DIPENDENTE PUBBLICO CHE ABBA DENUNCIATO UN REATO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 361 O 362 C.P. VENGA DISCRIMINATO PER VIA DELLA SEGNALAZIONE EFFETTUATA, POTRÀ BENEFICIARE DELLE TUTELE PREVISTE DAL DECRETO PER LE RITORSIONI SUBITE.